



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 199

Nozione di temporanea esportazione

Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie, quelle estere di cui all'art. 185 nonché quelle estere rispondenti alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che vengono spedite fuori del territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse alla esportazione temporanea quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere reimportati nel territorio medesimo. La temporanea esportazione può altresì essere consentita a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale, secondo le disposizioni della sezione terza del presente capo. Salvo quanto previsto negli articoli 207, 208 e 209, le merci vincolate al regime della temporanea esportazione conservano la condizione giuridica di merci nazionali o nazionalizzate.

Versione in vigore dal 12 settembre 1981 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	VI — Importazione ed esportazione temporanea
Sezione	Prima — Importazione temporanea e successiva riesportazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-199-nozione-di-temporanea-esportazione/versione/15>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it